

### DISEGNO DI LEGGE

presentato del Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(PASTORINO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849,  
concernente proroga del termine di scadenza del vincolo  
alberghiero

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la scadenza del vincolo di destinazione alberghiera è stata, negli ultimi tempi, più volte prorogata.

L'ultimo provvedimento è costituito dal decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, che all'articolo 3 ha stabilito la data di scadenza al 31 dicembre 1978.

Sino ad oggi alle predette proroghe si è provveduto con legge dello Stato; talune Regioni, però, ritenendosi investite di potestà normativa (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6), hanno adottato leggi di proroga del vincolo, mentre altre Regioni — nella considerazione che il regime vincolistico trova il suo fondamento nella legislazione nazionale — si sono astenute dall'assumere iniziative.

Di qui la necessità — in attesa che si pervenga ad una soluzione del problema secondo criteri uniformi per l'intero territorio na-

zionale — di procedere, con la indispensabile urgenza, alla ulteriore proroga del termine di scadenza del vincolo, fissato — come si è detto — al 31 dicembre 1978.

Resta infatti immutata l'esigenza di salvaguardare il patrimonio alberghiero esistente di fronte alle tendenze di « mutamento » della relativa destinazione, atteso che l'accentuarsi di tale fenomeno potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri programmi di valorizzazione e di potenziamento delle strutture ricettive e, quindi, dell'offerta turistica nazionale.

In considerazione di tale esigenza, con decreto-legge n. 849 del 23 dicembre 1978, si è provveduto alla ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1979, del termine di scadenza del vincolo alberghiero di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, numero 778.

Il presente disegno di legge è inteso alla conversione in legge del suindicato decreto.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, recante proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero.

*Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e le successive proroghe e modificazioni;

Ritenuto che non tutte le Regioni hanno provveduto con propria legge a disciplinare il vincolo alberghiero che sulla base della vigente legislazione statale scade il 31 dicembre 1978;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore proroga del vincolo al fine di evitare il suo venir meno nel territorio delle Regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

#### DECRETA:

##### *Articolo unico.*

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 dicembre 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO